

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 11 giugno 2024 - n. 8886

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. intervento SRE01 «Insiediamento giovani agricoltori». Approvazione delle modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m.n. 93348 del 26 febbraio 2024, e contestuale integrazione delle disposizioni attuative per la presentazione della domanda approvate con d.d.s. del 14 dicembre 2023, n. 20117

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI, CONSORZI DI
BONIFICA E RICAMBIO GENERAZIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai Piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei Piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune»;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 263980 del 22 maggio 2023 di «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo

sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune»;

- il decreto del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune»;
- il decreto del MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 97, del 26 aprile 2024;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. 2250 del 22 aprile 2024;
- il d.d.s. del 14 dicembre 2023, n. 20117, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRE01 «Insiediamento giovani agricoltori» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, il cui paragrafo 25.2 «Decadenza parziale», tra l'altro, stabilisce che: «L'incidenza della riduzione del premio è modulata secondo quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, e successivi atti da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione»;
- il d.d.u.o. del 5 aprile 2024, n. 5456, avente ad oggetto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di informazione e pubblicità»;

Considerata quindi la necessità di definire l'incidenza della riduzione del premio concedibile ai sensi dell'Intervento SRE01 per mancato rispetto degli impegni di cui alle suddette disposizioni attuative, approvando, in attuazione dell'articolo 12 comma 6 del d.m. MASAF n. 93348/2024, l'allegato 1 «Riduzioni ed esclusioni dal premio per violazioni di impegni e altri obblighi. Intervento SRE01 «Insiediamento giovani agricoltori», che disciplina in forma univoca ed organica l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi, riferite all'Intervento SRE01;

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1, parte integrante del presente atto, è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR), d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR della Regione Lombardia 2023-2027, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Acquisito via posta elettronica il parere positivo dell'AdGR e dell'OPR, rispettivamente in data 21 maggio 2024 e 23 maggio 2024, in ordine al medesimo allegato 1, agli atti;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che a seguito dell'approvazione del sopra indicato d.d.u.o. del 5 aprile 2024, n. 5456, si rende necessario integrare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRE01 «Insiediamento giovani agricoltori» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, approvate con il d.d.s. del 14 dicembre 2023, n. 20117 ed elencate nell'allegato A del decreto stesso, con esclusivo riferimento al paragrafo 27 «Impegni», aggiungendo il seguente impegno: «o) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto con decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 dell'Autorità di gestione regionale.»;

Considerato, inoltre, che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sostegno alle politiche agroambientali, consorzi di bonifica e ricambio generazionale, attribuite con d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste n. 11427, del 28 luglio 2023, con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo

Serie Ordinaria n. 25 - Lunedì 17 giugno 2024

po Rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui dell'Intervento SRE01 «Insediamento giovani agricoltori»;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, «Intervento SRE01 «Insediamento giovani agricoltori» - Anno 2023. Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio per violazioni di impegni e altri obblighi», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di integrare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRE01 «Insediamento giovani agricoltori» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, approvate con il d.d.s. del 14 dicembre 2023, n. 20117 ed elencate nell'allegato A del decreto stesso, con esclusivo riferimento al paragrafo 27 «Impegni», aggiungendo il seguente impegno:

«o) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto con decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 dell'Autorità di gestione regionale.»;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Elena Brugna

— • —

Allegato 1**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
Regolamento (UE) 2021/2115****Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione
Lombardia****Intervento SRE01 "Insediamento giovani agricoltori" – Anno 2023
Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio per violazioni di impegni ed altri obblighi****PREMESSA**

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024, con riferimento all'Intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori;
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO: strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO: vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI: insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2, lettera aa), del D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA: una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE: importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA: qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO: riduzione percentuale del premio calcolata in base a *Gravità-Entità-Durata* e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA: rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO: impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA: parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO: riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

AZIONE CORRETTIVA - intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

SANZIONE: riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO: inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA: recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo, di pagamento di rate, o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo (ammissibilità, pagamento I rata, pagamento II rata, controlli in loco ed ex post).

Le condizioni previste dalle disposizioni attuative per presentare la domanda devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno, nel caso di specie: punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9) del paragrafo 4 delle disposizioni attuative approvate con D.d.s. del 14/12/2023, n. 20117, e pubblicate sul BURL S.O. n. 51 del 20/12/2023.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario del premio, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al premio.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dalle disposizioni attuative e gli altri obblighi di Intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (articolo 1, D.M. n. 93348/2024):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna violazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dalle disposizioni attuative, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. n. 93348/2024 - "Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito *Impegni*) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)".

METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di Intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni".

Il montante è l'importo complessivo del premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- Durata - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1;

Livello di infrazione Medio = 3;

Livello di infrazione Alto = 5.

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l'intervento SRE01 gli impegni non sono stati raggruppati in "gruppi di impegni" per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata,

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella, al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
Inferiore a 3	3
Tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5
Uguale o superiore a 4	7

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo "Inferiore a 3") dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'Intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'Intervento.

Ripetizione delle inadempienze, inadempienze gravi, prove false.

In caso di ripetizione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità, entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Un'inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il premio è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento o Azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave (articolo 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRE01

Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRE01 indicano, al paragrafo 27, gli impegni per i quali, in caso di mancato rispetto, è prevista la decadenza parziale o totale del premio.

In tabella 1 sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per l'Intervento SRE01. In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1: INTERVENTO SRE01 – “Insediamento giovani agricoltori” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI						
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO LA DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Presentare la domanda di pagamento della II rata entro il 60° giorno dalla data ultima di fine Piano. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine Piano aziendale (*)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. – Decadenza totale dal premio in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento entro il 90° giorno dalla data ultima di fine Piano aziendale
2	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro	(5)	(3)	(5)		Intervento
3	Redigere un bilancio d'esercizio annuale per un periodo di dieci anni dalla data di concessione del premio	(1) Mancata redazione del bilancio per un anno o più, fino massimo 3 anni anche non consecutivi (3) Mancata redazione del bilancio da 4 anni a 6 anni, anche non consecutivi (5) mancata redazione del bilancio per 7 anni o più, fino massimo 10 anni non consecutivi	Segue la gravità	(1) Mancata redazione del bilancio per un anno o più, fino massimo 4 anni anche non consecutivi (3) Mancata redazione del bilancio per 5 anni o più, fino massimo 10 anni non consecutivi		Intervento

4	Completare il Piano aziendale entro i termini stabiliti e raggiungere completamente almeno uno degli Obiettivi operativi programmati, tramite la realizzazione di almeno una delle azioni ad esso connesse e indicate nel Piano aziendale stesso (*)	<p>(1) Mancata realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di 1 su 4 azioni, oppure di 1 o 2, rispettivamente, su 5 o 6 azioni previste dal Piano aziendale; <p>(3) Mancata realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di 1 su 3 azioni, oppure di 2 su 4 azioni, di 3 su 5 o 6 azioni previste dal Piano aziendale; <p>(5) Mancata realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di 1 su 2 azioni, oppure di 2 su 3 azioni, di 3 su 4 azioni, di 4 su 5 azioni, di 4 o 5 su 6 azioni previste dal Piano aziendale 	Segue la gravità	Segue la gravità		Intervento N.B. - Decadenza totale dal premio in caso di non raggiungimento di almeno uno degli Obiettivi operativi programmati (tramite la realizzazione di almeno una azione)
5	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR (**) sul sito web/social media (dove presenti)	<p>(1) informazioni incomplete</p> <p>(3) informazioni assenti</p>	Segue la gravità	Segue la gravità	Aggiornare il sito web/social media con le informazioni previste entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento

(*) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di premio.

(**) Secondo quanto indicato dal Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 dell'AdGR "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" pubblicato all'indirizzo: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](#)